

Restano le difficoltà applicative

Ma il secondo livello non può ridiscutere l'accordo nazionale

Stefano Pozzoli

■ In una graduatoria delle norme più confuse sulle società partecipate, il primo posto toccherebbe senza dubbio a quelle sul personale, e in particolare alle regole che cercano di estendere alle società i vincoli previsti per l'ente controllante.

Molti interventi si sono succeduti su questo tema: si parte dall'articolo 18 del Dl 78/2009, per arrivare, attraverso l'articolo 3-bis, comma 6 Dl 138/2011 (come modificato dal Dl 1/2012), fino all'articolo 4 (commi 9-11) del decreto sulla *spending review*.

La norma più chiara è certo quest'ultima, ma si riferisce alle sole società strumentali. Per quanto riguarda i servizi pubblici locali, invece, è buio fitto.

Oggi, nel tentativo di fare luce, interviene la nota del ministero dello Sviluppo economico. Il primo tema su cui si esprime, e con giudizio netto, è che la legislazione non comporterebbe impedimenti allo svolgimento della contrattazione collettiva né limitazioni a quella nazionale. Una risposta condivisibile. Restano però i doveri di rispetto dei vincoli che riguardano l'ente controllante, e quindi anche l'obbligo di una riduzione tendenziale della spesa del personale.

Questo ostacolo si collega al secondo quesito, che la nota affronta però con maggiore prudenza, sulla contrattazione decentrata. In merito il ministero afferma che le società sono tenute a rispettare «nell'esercizio della loro autonomia contrattuale e gestionale, i limiti previsti dalla legge e le direttive dell'ente controllante». In sostanza, si intende dire che la contrattazione decentrata è ammissibile, a condizione però

che la spesa del personale, nel suo complesso, si riduca. Ma cosa accade se già il contratto nazionale porta a un aumento delle retribuzioni? Pare inevitabile che gli amministratori della società debbano agire per ridurre il costo, anche arrivando a mettere in discussione il contratto collettivo.

In concreto, però, tutto ciò non pare applicabile, visto le ovvie difficoltà di ridiscutere il trattamento retributivo già attribuito. Parrebbe più logico immaginare un vincolo, secondo i criteri proposti dall'articolo 76, comma 7 del Dl 112/2008 (che stabilisce un tetto pari al 50% delle spese del personale sulla spesa corrente, calcolandolo però a livello consolidato), sull'aggregato di spesa del gruppo, perché il Comune, come può decidere di allocare le risorse umane in un servizio piuttosto che in un altro, così dovrebbe poter fare a livello di enti esternalizzati (e tra una direzione interna e una società in house non vi dovrebbe essere una differenza di sostanza).

La nota, ancora, tace su un terzo punto che affligge gli operatori. Il dubbio, in sostanza, è se il citato limite del 50% riguardi il gruppo comunale oppure ogni singola società. Su questo si può affermare che un vincolo applicato a ogni singola società non risponde al principio di realtà. Ci sono settori, e in particolare il trasporto pubblico locale e l'igiene ambientale, in cui un'alta incidenza della spesa di personale è una caratteristica strutturale. Che senso avrebbe non tenerne conto? È il gruppo, che nel suo mix di servizi deve mantenersi sotto il tetto. È qui che si ha la possibilità di governare al meglio la spesa, ma non a livello di singola azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

